

Bruxelles, 12.4.2019  
COM(2019) 181 final

2019/0093 (NLE)

Proposta di

**DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nel gruppo di lavoro "Indicazioni geografiche" istituito dall'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, per quanto riguarda l'adozione del suo regolamento interno**

## RELAZIONE

### **1. OGGETTO DELLA PROPOSTA**

La presente proposta riguarda la decisione che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione nel gruppo di lavoro "Indicazioni geografiche" istituito dall'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, in relazione alla prevista adozione del suo regolamento interno ("regolamento interno").

### **2. CONTESTO DELLA PROPOSTA**

#### **2.1. L'accordo di libero scambio tra l'UE e la Repubblica di Corea**

L'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra ("accordo") è il primo accordo commerciale di nuova generazione dell'Unione europea ed è anche il primo accordo concluso con un paese asiatico. L'obiettivo di tale accordo è promuovere gli scambi bilaterali e la crescita economica nell'UE e in Corea.

L'accordo è stato firmato il 6 ottobre 2010 ed è stato applicato a titolo provvisorio dal 1° luglio 2011<sup>1</sup>.

#### **2.2. Il gruppo di lavoro "Indicazioni geografiche"**

L'articolo 15.3 dell'accordo istituisce gruppi di lavoro sotto gli auspici del comitato per il commercio, tra cui il gruppo di lavoro "Indicazioni geografiche" [articolo 15.3, paragrafo 1, lettera g)]. L'accordo stabilisce le norme relative alle indicazioni geografiche agli articoli da 10.18 a 10.26. Le attività e il funzionamento del gruppo di lavoro "Indicazioni geografiche" sono regolamentati dall'articolo 10.25 dell'accordo.

Ai fini dell'articolo 10.25 dell'accordo, le modifiche dell'accordo operate tramite decisioni del gruppo di lavoro "Indicazioni geografiche" sono approvate dalla Commissione a nome dell'Unione europea<sup>2</sup>.

Il gruppo di lavoro "Indicazioni geografiche" è la sede di dialogo e l'organo decisionale che può decidere di modificare gli allegati 10-A e 10-B dell'accordo. A norma dell'articolo 10.25, paragrafo 1, il gruppo di lavoro può formulare raccomandazioni e adottare decisioni per consenso.

#### **2.3. L'atto previsto del gruppo di lavoro "Indicazioni geografiche"**

Conformemente alla decisione n. 1 del Comitato per il commercio UE-Corea, del 23 dicembre 2011, sull'adozione del regolamento interno del Comitato per il commercio<sup>3</sup>, in particolare

---

<sup>1</sup> Accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra (GU L 127 del 14.5.2011, pag. 1).

<sup>2</sup> 2011/265/UE: decisione del Consiglio, del 16 settembre 2010, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra (GU L 127 del 14.5.2011, pag. 1).

<sup>3</sup> GU L 58 dell'1.3.2013, pag. 9.

l'articolo 15, paragrafo 4, dell'allegato, ciascun Comitato specializzato e gruppo di lavoro può definire il proprio regolamento interno, che è comunicato al comitato per il commercio.

Il 30 maggio 2018, nel quadro della 6<sup>a</sup> riunione del gruppo di lavoro "Indicazioni geografiche", quest'ultimo ha approvato l'adozione di una decisione relativa al suo regolamento interno ("atto previsto").

Lo scopo dell'atto previsto è regolamentare il funzionamento del gruppo di lavoro "Indicazioni geografiche" e in particolare stabilire nel dettaglio le sue competenze e il processo decisionale.

### **3. POSIZIONE DA ADOTTARE A NOME DELL'UNIONE**

I trattati attribuiscono all'Unione una competenza esclusiva per la politica commerciale comune, che comprende sia la politica commerciale autonoma dell'Unione che la conclusione di accordi commerciali internazionali. Tenuto conto del fatto che l'atto previsto è il presupposto per il buon funzionamento del gruppo di lavoro "Indicazioni geografiche" e che esso contribuisce di conseguenza a un'attuazione efficace dell'accordo di libero scambio tra l'UE e la Repubblica di Corea, l'adozione dell'atto previsto risponde agli obiettivi della politica commerciale dell'Unione.

### **4. BASE GIURIDICA**

#### **4.1. Base giuridica procedurale**

##### *4.1.1. Principi*

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono *"le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo"*.

Rientrano nel concetto di *"atti che hanno effetti giuridici"* gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale, ma che *"sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione"*<sup>4</sup>.

##### *4.1.2. Applicazione al caso concreto*

Il gruppo di lavoro "Indicazioni geografiche" è un organismo istituito da un accordo e precisamente dall'accordo di libero scambio tra l'UE e la Repubblica di Corea. trscambio

L'atto che il gruppo di lavoro "Indicazioni geografiche" è chiamato ad adottare costituisce un atto che ha effetti giuridici. L'atto previsto avrà carattere vincolante nel diritto internazionale in conformità all'articolo 10.25 dell'accordo di libero scambio tra l'UE e la Repubblica di Corea.

L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale dell'accordo.

---

<sup>4</sup> Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, Germania/Consiglio, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti 61 - 64.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.

## **4.2. Base giuridica sostanziale**

### *4.2.1. Principi*

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

### *4.2.2. Applicazione al caso concreto*

L'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto riguardano la politica commerciale comune.

La base giuridica sostanziale della decisione proposta comprende pertanto le seguenti disposizioni: articolo 207 del TFUE.

## **4.3. Conclusioni**

La base giuridica della decisione proposta dovrebbe quindi essere costituita dall'articolo 207 in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.

## **5. PUBBLICAZIONE DELL'ATTO PREVISTO**

Non applicabile.

Proposta di

## **DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nel gruppo di lavoro "Indicazioni geografiche" istituito dall'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, per quanto riguarda l'adozione del suo regolamento interno**

### **IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,**

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra<sup>1</sup> ("accordo") è stato concluso dall'Unione con la decisione (UE) 2015/2169 del Consiglio<sup>2</sup> ed è entrato in vigore il 13 dicembre 2015.
- (2) L'articolo 15.3, paragrafo 1, dell'accordo istituisce il gruppo di lavoro "Indicazioni geografiche" sotto gli auspici del comitato per il commercio istituito dall'articolo 15.1, paragrafo 1, dell'accordo.
- (3) A norma dell'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento interno del Comitato per il commercio UE-Corea, adottato con la decisione n. 1 del Comitato per il commercio UE-Corea, del 23 dicembre 2011<sup>3</sup>, ciascun gruppo di lavoro può definire il proprio regolamento interno, che è comunicato al comitato per il commercio.
- (4) È opportuno stabilire il regolamento interno del gruppo di lavoro "Indicazioni geografiche".
- (5) È opportuno stabilire la posizione che dovrà essere adottata a nome dell'Unione nel gruppo di lavoro "Indicazioni geografiche" in relazione al suo regolamento interno, poiché tale regolamento vincolerà l'Unione,

---

<sup>1</sup> GU L 127 del 14.5.2011, pag. 6.

<sup>2</sup> Decisione (UE) 2015/2169 del Consiglio, del 1° ottobre 2015, relativa alla conclusione dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra (GU L 307 del 25.11.2015, pag. 2).

<sup>3</sup> Decisione n. 1 del Comitato per il commercio UE-Corea, del 23 dicembre 2011, sull'adozione del regolamento interno del Comitato per il commercio (GU L 58 del 1.3.2013, pag. 9).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

La posizione che dovrà essere adottata a nome dell'Unione nel gruppo di lavoro "Indicazioni geografiche" in relazione all'adozione del suo regolamento interno si basa sul progetto di decisione di tale gruppo di lavoro allegato alla presente decisione.

*Articolo 2*

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio  
Il presidente*